



COMUNE DI BOTTANUCO

Cap. 24040

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 907191

Piazza San Vittore, 1

C.F. 00321940165

Fax 035 906192

www.comune.bottanuco.bg.it

mail: comune.bottanuco@tin.it

p.e.c. : comune.bottanuco@postecert.it

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO , SOGGETTI PASSIVI E ESCLUSIONI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusioni dalla applicazione del tributo
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico.
- Art. 10. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 11. Costo di gestione del servizio rifiuti e criteri di redazione del Piano Finanziario
- Art. 12. Criteri generali per la determinazione delle tariffe
- Art. 13. Articolazione delle tariffe
- Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15. Criteri per la determinazione del nucleo e la classificazione delle utenze domestiche
- Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18. Tributo giornaliero

TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 19. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 20. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 21. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 22. Tariffe per particolari condizioni d'uso

TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 23. Presupposto e aliquote della maggiorazione

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 24. Obbligo di dichiarazione

Art. 25. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 26. Poteri del Comune

Art. 27. Accertamento

Art. 28. Sanzioni

Art. 29. Riscossione

Art. 30. Interessi

Art. 31. Rimborsi

Art. 32. Somme di modesto ammontare

Art. 33. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 35. Clausola di adeguamento

Art. 36. Disposizioni transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

- 1.** Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
- 2.** La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3.** Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Servizio di gestione dei rifiuti

- 1.** Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta, e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e dei rifiuti di origine cimiteriale.
- 2.** Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3.** Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 4.** Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a)** i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b)** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c)** i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d)** i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e)** i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione (compresi anche gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi, da attività sanitarie, ecc.) identificati secondo le modalità previste nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO , SOGGETTI PASSIVI E ESCLUSIONI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo è l'occupazione, la detenzione o il possesso, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) locali: tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte: tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, ovvero gli spazi circoscritti da elementi fisici, non completamente chiudibili e comunque scoperti quali, ad esempio balconi, terrazze, campeggi, dancing, cinema all'aperto, parcheggi a pagamento, ecc.
 - c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione
 - d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo o macchinari e la fornitura attiva, anche di uno solo, di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
4. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione dal tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque realizzi il presupposto oggettivo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra tutti coloro i quali usano in comune le superfici stesse.
2. Il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie nei seguenti casi:
 - a) utilizzi di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare;
 - b) locali tenuti a disposizione;

c) autorimesse o cantine non pertinenziali o comunque non collegabili ad una abitazione, salvo non sia prodotto contratto di locazione o comodato di durata superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 codice civile qualora utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. Nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte sia di uso comune sia di uso esclusivo fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree di uso esclusivo.

Art. 8. Esclusioni dalla applicazione del tributo

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, quali a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a civili abitazioni;
- c) le aree comuni condominiali, di cui all'art 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.
- d) Le aree o i locali impraticabili o con accessi interclusi;
- e) sono escluse le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito di dipendenti, clienti, inquilini;
- f) le superfici destinate direttamente ed esclusivamente alla attività sportiva specifica, fermo restando l'imponibilità delle superfici diverse (spogliatoi, servizi igienici, biglietterie..)
- g) le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto in senso stretto;
- h) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, ristrutturazione edilizia o restauro conservativo, limitatamente al periodo compreso fra l'inizio dei lavori e l'inizio dell'occupazione;
- i) relativamente ai distributori di carburante sono escluse le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli;

3. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle eventuali sanzioni.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico.

1. Nella determinazione della superficie tassabile sono esclusi dalla contabilizzazione i locali e le aree, o parte di esse, in cui si formano di regola, ossia in via continuativa e praticamente esclusiva, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art 185 del D. Lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

3. Le condizioni che determinano riduzione della superficie assoggettabile al tributo debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.

Art. 10. Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9bis dell'art.14 del D.L.201/2011 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Per gli immobili già dichiarati al precedente sistema di tariffazione TIA il Comune assume, per l'applicazione del tributo, la superficie già esistente nella banca dati.

3. In caso di variazioni o modifica che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente regolamento i soggetti passivi del tributo sono tenuti, contestualmente, a dichiarare per l'immobile in oggetto sia la superficie calpestabile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, sia la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, considerate nella determinazione della superficie catastale.

4. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o difetto all'unità intera (metro quadrato) più prossima.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Costo di gestione

- 1.** Il prelievo sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per tutte le attività rientranti in esso.
- 2.** I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario e della allegata relazione tecnica.
- 3.** Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, o dall'autorità competente se istituita, tenuto anche conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
- 4.** Il Piano Finanziario viene redatto sulla base del consuntivo dell'ultimo anno regolarmente chiuso e dell'andamento del servizio dell'anno in corso di svolgimento, con proiezione dei dati all'anno intero.
- 5.** Il Piano Finanziario tiene inoltre conto di eventuali modifiche, variazioni o miglioramenti del servizio che siano stati definite.
- 6.** Nella relazione accompagnatoria sono valutati gli scostamenti che si siano eventualmente verificati tra la previsione e l'ultimo anno consuntivato nonché rispetto ai dati provvisori dell'anno in corso di svolgimento, con le relative deduzioni e motivazioni. Sono dettagliatamente descritte le specifiche di eventuali modifiche o migliorie apportate al servizio, gli investimenti previsti e le modalità per la loro copertura.

Art. 12. Criteri generali per la determinazione delle tariffe

- 1.** Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2.** Le tariffe si conformano alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sono anche commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
- 3.** Le tariffe sono determinate sulla base del piano finanziario e vengono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- 4.** La deliberazione approvata entro il termine indicato al comma precedente, per disposizioni di legge, ha effetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

5. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 4., per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell'ultima deliberazione validamente assunta dal Consiglio Comunale.

Art. 13. Articolazione delle tariffe

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di:

- a) utenza domestica;
- b) utenza non domestica.

3. La produzione di rifiuti presuntiva, riferibile alle utenze domestiche e non domestiche, è determinata in base ai coefficienti di produttività, rispettivamente K_b e K_d , di cui alle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e deve risultare in linea con la produzione reale dell'anno precedente, fatti salvi miglioramenti o variazioni significative eventualmente intervenute, da applicarsi secondo criteri razionali.

4. L'insieme dei costi, a cui dare copertura attraverso il tributo, risultanti dal piano finanziario approvato, è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo la percentuale di produzione di rifiuti delle due fasce, per quanto stabilito nella previsione di calcolo. I calcoli sono effettuati moltiplicando i nuclei familiari o le superfici assoggettate al tributo, di ciascuna categoria, per il coefficiente K_b o K_d assegnato, determinando la percentuale di concorrenza, sul totale, di ciascuna delle due fasce.

5. La tariffa fissa, di ogni categoria, determinata imputando le rispettive parti di costo è calcolata sulla base dei relativi coefficienti, K_a per le utenze domestiche e K_c per le utenze non domestiche, secondo le modalità di cui al DPR 158/99, e applicata alle relative superfici.

6. La determinazione puntuale dei coefficienti è fatta dal Consiglio Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe quale parte integrante e sostanziale.

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto, limitatamente al periodo dell'anno, computato a giorni, in cui sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno stesso in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Le dichiarazioni di inizio, di cessazione o di modifica e variazione devono essere presentate, secondo la modulistica prevista e disponibile sul sito del Comune, entro i 30 giorni successivi al momento in cui il fatto si è determinato.

4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici alla data del primo di gennaio dell'anno di riferimento con successivo aggiornamento alla data del 30 giugno, o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Devono inoltre essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare, hanno dimora fissa per almeno 6 mesi nell'anno solare, presso la medesima utenza (colf, badanti, ospitalità ecc.).

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centro socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

2. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini iscritti all'A.I.R.E., per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall'utente, o in mancanza quello di numero una unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del tributo è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.

4. Le utenze domestiche sono classificate, secondo quanto previsto dal DPR 158/99, in sei categorie da 1 a 6 componenti e oltre il nucleo familiare.

Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni ed agevolazioni.
6. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:
 - o occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;
 - o occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a tre ore;
 - o occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.).
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento, compresa la maggiorazione per i servizi indivisibili calcolata su base giornaliera rispetto alle superfici assoggettate a tributo.

TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

Art. 19. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% nella parte variabile;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 20. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 19.

Art. 21. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 22. Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. Alle utenze alle quali, in privativa, si effettuino servizi particolari, il Comune potrà richiedere il pagamento di detti servizi e relativi costi ad esso riconducibili: raccolta, smaltimento, trattamento, commercializzazione delle frazioni raccolte.

TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 23. Presupposto e aliquote della maggiorazione

1. Alle superfici assoggettate al tributo comunale sui rifiuti si applica una maggiorazione a parziale copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili effettuati dal Comune.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari a 0,30 € per ogni metro quadrato di superficie assoggettata.
3. La maggiorazione è applicata alle superfici assoggettate, già dedotte da tutte le agevolazioni ed esclusioni previste dal presente regolamento per il tributo sui rifiuti.
5. La maggiorazione non si applica alle istituzioni scolastiche statali.
6. Il gettito della maggiorazione non può essere, in nessun modo destinato a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 24. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 25. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 26. Poteri del Comune

1. Il comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3 In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 27. Accertamento

1. L'omessa, infedele o incompleta presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute, per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese sanzioni ed interessi, siano superiori ad €500,00 il contribuente può richiedere, entro il termine di versamento, la rateizzazione. Spetta al funzionario responsabile concedere o meno la rateizzazione sino ad un massimo di 8 rate bimestrali. La rateizzazione resta subordinata al riscontro di condizioni economico-finanziarie disagiate del richiedente risultanti da apposita documentazione da allegare alla richiesta. L'utente decade dalla rateizzazione nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata e deve provvedere al pagamento dell'intero debito residuo entro il termine previsto per la scadenza successiva.

Art. 28. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se

applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 29. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 4 rate scadenti nei mesi di: aprile, luglio, ottobre e dicembre.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato o mediante apposito bollettino postale.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1,

oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 34.

Art. 30. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2 punti percentuali.
2. Per quanto non specificatamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 165 della L. 296/2006.

Art. 31. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cui all'art.1 comma 164 della L. 296/2006.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo 31, secondo le modalità di cui all'art.1 comma 165 della L. 296/2006.

Art. 32. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 4 della Legge 289/2000 e smi non si fa luogo ad accertamento, riscossione e rimborso d'ufficio per **somme inferiori a 12 euro** per anno d'imposta.
2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta o per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.

Art. 33. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni o per altre controversie che sorgano in relazione all'applicazione del presente regolamento l'utente può proporre ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19

giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013 ed abroga tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata, per le stesse materie in precedenza applicata dal Comune ed ora soppressa come disposto dall'art. 14 comma 46 del D.L. n° 201/2011 convertito, con modificazioni nella Legge n° 214/2011 e smi.

Art. 35. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 36. Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club